

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III-*bis* con Ordinanza n. **5315/2014** del 28/10/2014 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso in una apposita sezione denominata "Atti di Notifica" del sito web istituzionale del MIUR, del ricorso R.G. **10534/2014** e degli altri atti indicati nella medesima ordinanza.

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma,
Sezione III-*bis*, R.G. n. **10534/2014**

2.A. Nome della ricorrente:

FRANCESCA BALLIU, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro Ferraris, Enzo Robaldo e Maria Stefania Masini, domiciliata presso lo studio dell'Avv. Masini, in Roma, Via A. Gramsci n. 24.

2.B. Indicazione delle Amministrazioni resistenti:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA

RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*;

CINECA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, in persona del Rettore

pro tempore;

3.A) Estremi dei provvedimenti impugnati:

- provvedimento di non ammissione della ricorrente al corso di Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bologna;
- graduatoria redatta all'esito della valutazione della prova di ammissione pubblicata in data 12 maggio 2014;
- D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso;
- Bando pubblicato dall'Università di Bologna relativo al c.d. test di ammissione per la facoltà di Medicina e Chirurgia anno 2014/2015;
- Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85;
- Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 220;
- verbali e atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso l'Ateneo di Bologna;
- rilevazione relativa al fabbisogno professionale medico chirurgo per l'anno accademico 2014/2015 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6-ter, D.Lgs. n. 502/1992;
- potenziale formativo deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata e di tutti i provvedimenti connessi e/o consequenziali;
- ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, successivo anche interno e non conosciuto;

3.B) Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

A) ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL “NUMERO CHIUSO” (ART. 4, COMMA 1, DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999, N. 264, NORME IN MATERIA DI ACCESSI AI CORSI UNIVERSITARI) IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3 E 34 COST., E ALL’ART. 2, PAR. 1, DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE CEDU, E PER L’EFFETTO ALL’ ART. 117 COST.

Non appare ragionevole e proporzionata l’esistenza di una forma selettiva che blocchi l’accesso ad alcune facoltà universitarie, impedendo ai giovani la possibilità di realizzare il proprio “pieno sviluppo della persona” e “l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”, provocando un’evidente limitazione della libertà personale.

Il numero chiuso rappresenta una palese violazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione, nonché dell’art. 2, par. 1, del Protocollo Addizionale alla CEDU, e per l’effetto dell’art. 117 della Costituzione. Dispone la citata previsione della CEDU che “No person shall be denied the right to education” (il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno). Le restrizioni , dunque, devono perseguire uno “scopo legittimo” e, pur non esistendo un catalogo chiuso e predefinito di “scopi legittimi”, tuttavia le limitazioni sono compatibili con l’art. 2, par. 1 citato solo se c’è “una ragionevole relazione di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito”.

Lo svolgimento di una prova basata su test, che peraltro, molte volte, contengono quesiti mal formulati, con risposte errate e/o fuorvianti, non rappresenta, in alcun modo, una modalità di accesso meritocratica alle facoltà universitarie e, non riuscendo a essere idoneo alla selezione delle intelligenze del nostro Paese, finisce, addirittura, per provocare un'intollerabile arretratezza culturale e scientifica in settori strategici della vita di qualsiasi Stato, come quello medico-chirurgico.

I) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ANONIMATO E SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 N. 686 E DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 – VIOLAZIONE DEGLI ART. 2, 4, 34 E 97 COST. – VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI

Il concorso di ammissione alle facoltà di Medicina e Chirurgia è stato gestito in spregio alle garanzie di anonimato che devono orientare tutte le prove pubbliche di selezione.

Ai candidati viene consegnato un plico, nel quale, come visto nella parte in fatto, è contenuta una scheda anagrafica, che ciascun candidato deve compilare coi propri dati personali, e una scheda per indicare le risposte ai quesiti. Quest'ultima, dopo la prova d'esame, va imbustata ed il codice segreto impresso sarà l'unica parte visibile

dall'esterno della finestra trasparente della busta. In questo modo, il CINECA correggerà in maniera anonima l'elaborato, produrrà una graduatoria anonima e la trasmetterà all'Ateneo, che successivamente collegherà il codice alfanumerico al nome indicato nella scheda anagrafica, consegnata alla fine della prova da ciascun candidato, che presenta il medesimo codice impresso nel foglio risposte. Il codice alfanumerico è, però, facilmente abbinabile al nome del candidato, già all'inizio dello svolgimento della prova.

La presenza del codice a barre, con l'indicazione del numero dello stesso codice, riportato su entrambe le schede, rende possibile l'identificabilità dell'autore della prova sempre, anche dopo la sua conclusione, persino nel momento successivo delle operazioni di esame e prima della valutazione dei questionari.

La scheda anagrafica non viene imbustata ma resta nella disponibilità dell'Ateneo per moltissimi giorni prima dell'abbinamento, consentendo a chiunque di sapere a quale codice alfanumerico è abbinato quel determinato candidato.

Ciascun candidato, inoltre, al termine della prova ha consegnato tutta la documentazione e la scheda anagrafica alla Commissione e quindi firmato il foglio presenze (art. 4.5 Bando dell'Università di Bologna, doc. 2).

In questo modo, la Commissione avrebbe potuto benissimo abbinare il codice alfanumerico del candidato al suo nome e cognome inserito nel foglio firme.

La Commissione ha, inoltre, imposto ai candidati di svolgere la prova tenendo sul banco il documento d'identità ben in vista. Aver obbligato i candidati a tenere in vista i documenti d'identità, proprio al fine di voler sapere a quale nome abbinare il codice segreto presente in tutti i fogli a disposizione del candidato, è del tutto illegittimo, e viola le regole in materia di anonimato e del Bando di ammissione.

II) VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264, CON RIFERIMENTO AL DISPOSTO DELL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO MINISTERIALE 5 FEBBRAIO 2014 N. 85, NONCHÈ DEL PARAGRAFO "MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI AMMISSIONE" DEL BANDO DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA (PAGINA 6). ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, PER VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI DEL PROCEDIMENTO

La valutazione del test svolto dalla ricorrente, in data 8 aprile 2014, ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia è inficiato dalle modalità con cui la Commissione esaminatrice ha presieduto allo svolgimento della relativa prova.

La Commissione ha violato l'Allegato 1 della Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85, ora il paragrafo "MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

DELLE PROVE DI AMMISSIONE" del Bando dell'Università di Bologna posto che non si è minimamente curata di effettuare alcun sorteggio, ma i candidati che avrebbero effettuato le verifiche formali si sono presentati spontaneamente per espletare tale compito.

III) VIOLAZIONE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SELETTIVA INDIVIDUATE NELL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO MINISTERIALE 5 FEBBRAIO 2014 N. 85, NONCHÈ NEL PARAGRAFO "MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI AMMISSIONE" DEL BANDO DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA (PAGINA 6). VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONTESTUALITÀ DELL'ESPLETAMENTO DEL TEST SELETTIVO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO E DELLA PAR CONDIZIONE DEI CONCORRENTI.

La prova selettiva per l'accesso alle facoltà di Medicina e Chirurgia si è svolta in tutti gli atenei italiani il giorno 8 aprile 2014, come espressamente previsto dal D.M. n. 85/2014.

Lo svolgimento della prova in unico giorno, e con il medesimo contenuto per ciascuno dei concorrenti, imponeva a tutti gli atenei di predisporre degli adeguati strumenti e di organizzarsi al fine di far cominciare la prova nel medesimo orario in tutta Italia.

Tale obbligo discende direttamente dal rispetto del principio di contestualità dell'espletamento del test selettivo che, per costante giurisprudenza, è corollario dei principi costituzionali di tempestività, celerità e di espletamento, riconducibili in sintesi al "buon andamento" di cui all'art. 97 Cost. Nell'ateneo di Bologna le prove hanno avuto inizio alle ore 11.00 circa, mentre in altri atenei si sono registrati enormi ritardi (anche più di un'ora), che hanno consentito la diffusione di notizie relative ai quesiti e alla loro risoluzione. È, infatti, noto che la tecnologia consente oggi di accedere ad internet con un qualsiasi smartphone o telefono cellulare. Inoltre, si è appreso dalla stampa (doc. 2) che, presso l'Ateneo di Bari, il contenitore recapitato dal Ministero invece di contenere 50 plichi, ne conteneva solo 49. Se ne deve desumere che un plico era stato verosimilmente sottratto, con possibilità di essere diffuso. La violazione della par condicio discende poi anche dalla violazione delle disposizioni del Bando che si riferiscono all'identificazione dei candidati e al controllo della regolarità nello svolgimento della prova.

La ricorrente, così come tutti i candidati nell'ateneo emiliano, sono stati sottoposti ad un controllo identificativo approssimativo e poco approfondito. Gli addetti al controllo dei documenti si limitavano a verificare la corrispondenza tra il nome e il cognome indicato sul documento e quello inserito negli elenchi degli iscritti, senza soffermarsi sulla verifica della corrispondenza tra la fotografia sul

documento e il soggetto possessore; senza verificare la data di scadenza e la sua autenticità. Va altresì evidenziato che, gli incaricati deputati al controllo dei documenti d'identità non avrebbero potuto esercitare tale funzione dal momento che non sono annoverati tra le categorie di soggetti che possono richiedere l'esibizione della carta d'identità.

IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL D.M. 25 MAGGIO 2012 E DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA

Il test sottoposto ai concorrenti ai fini della prova di ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia presenta dei quesiti errati e/o fuorvianti.

Anche quest'anno l'operato della Commissione del MIUR, incaricata di selezionare i quesiti da somministrare al test di ammissione, si presenta censurabile e degno di attenzione da parte dell'Ecc.mo TAR adito.

In ragione dell'errata formulazione dei quesiti, la prova di parte ricorrente è stata irrimediabilmente pregiudicata e, ove tali quesiti fossero stati correttamente formulati o gli venissero attribuiti i punti in più di cui ha diritto, parte ricorrente potrebbe essere ammessa al corso di laurea prescelto.

La confusione creata dalla pessima ed imprecisa formulazione dei quesiti, ha causato alla ricorrente, inoltre, un notevole spreco di tempo onde cercare di individuare le risposte più probabili, risposte che era pressoché impossibile da identificare.

V) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34, e 97 COST., DEGLI ARTT. 3 E 6, L. 7 AGOSTO 1990 N. 241, DELL'ART. 3, CO. 2, D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. DEGLI ARTT. 3 E 4, L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6-ter DEL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992 N. 502: VIOLAZIONE DELLA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO DI PROFESSIONALITÀ

Secondo la vigente normativa, dunque, la programmazione degli accessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia avviene a livello nazionale, tenuto conto delle indicazioni provenienti dall'Unione Europea sulla necessità di assicurare adeguati standard formativi.

In tale quadro, la stessa legge prevede che la determinazione annuale del numero dei posti a livello nazionale si effettui con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo.

Nel caso di specie, però, la determinazione del numero dei posti è illegittima, in quanto risulta essere adottata senza che fossero effettuati accertamenti precisi sulle potenzialità delle sedi universitarie resistenti e verifiche delle capacità effettive didattiche.

In particolare, con riguardo al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, con il D.M. 10 marzo 2014, n. 220, il MIUR, pur essendo già a conoscenza del dato di fabbisogno professionale di medico chirurgo per l'anno 2014/2015, pari a 10.748 unità, tuttavia ha ritenuto di determinare, per tale anno, un numero di posti disponibili a livello nazionale inferiore e pari a 9.983 unità, confermando presumibilmente l'offerta formativa presentata dagli atenei.

4. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti utilmente inclusi nella graduatoria dei candidati all'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, che potrebbero subire lesione dall'eventuale accoglimento del ricorso e ricoprenti le posizioni da n. 1 a n. 36791 della graduatoria impugnata.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito **www.giustizia-amministrativa.it** attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "*Ricerca*

ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.".

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III-bis del T.A.R. Lazio sede di Roma con Ordinanza n. 5315/2014.

7.A. Testo integrale del ricorso.

7.B. Elenco nominativo dei controinteressati